



***S.d.A. CALCIO UISP Emilia-Romagna  
Fase 2***

***COMUNICATO N. 10  
del 01/03/2023***

***- composto da 10 pagine -  
(Art. 61 del R.T.N.)***

# COMUNICATO N°10 del 01/03/2023

## COMUNICAZIONI

### SEGRETERIA

La Segreteria della competizione sarà presso il Comitato di Parma con i seguenti riferimenti e orari:

#### Segreteria Regionale

c/o Comitato UISP Parma

Via Laudadeo Testi 2 - 43122 Parma

SEGRETARIO: Roberto Rodio

TEL: 0521 707427

FAX: 0521 707420

EMAIL: [calcio.emiliaromagna@uisp.it](mailto:calcio.emiliaromagna@uisp.it)

	MATTINA			POMERIGGIO	
<b>LUNEDÌ</b>					
<b>MARTEDÌ</b>					
<b>MERCOLEDÌ</b>	09:00	13:00		15:00	18:00
<b>GIOVEDÌ</b>	09:00	13:00			
<b>VENERDÌ</b>					
<b>SABATO</b>					

Alla Segreteria dovranno essere rivolte tutte le comunicazioni, i ricorsi e le richieste delle Associazioni iscritte. Sarà compito della stessa inoltrare le comunicazioni a chi di competenza.

### STRUTTURA COMITATO ORGANIZZATIVO "FASE 2 - S.d.A. CALCIO EMILIA-ROMAGNA"

Responsabile S.d.A. Calcio Regionale: Enzo Chiapponi (UISP Parma)

Resp. Settore Attività: Giampaolo Ferri (UISP Reggio Emilia)

Resp. Segreteria e Resp. Comunicazione: Roberto Rodio (UISP Parma)

Giudice di I grado: Maurizio Piccinini (UISP Parma)

Giudice di II grado (Regionale): Massimo D'Auriente (UISP Piacenza)

Responsabile S.T.A.: Massimo Buldrini (UISP Bologna)

Staff S.T.A.: Cludio Stablum (UISP Modena), Luca Nadalini (Uisp Modena), Mauro Gianni (UISP Reggio Emilia).

**UISP EMILIA-ROMAGNA CALCIO**  
**STAGIONE SPORTIVA 2022/23**

**FASE 2 CAMPIONATO - GIRONE A**

**Prima giornata ritorno**

Virtus 2021 Martino Marmi - Club Giardino Carpi Asd 1-1

**Disciplina**

**Una giornata di squalifica:** Goldoni Mirco - dirigente (Club Giardino Carpi Asd) art. 217 R.T.N.; Rustichelli Massimo - dirigente (Club Giardino Carpi Asd) art. 217 R.T.N..

**In diffida:** Barbieri Giordano (Club Giardino Carpi Asd); Tassi Matteo (Club Giardino Carpi Asd).

**Prima ammonizione:** Cioffo Orlando (Club Giardino Carpi Asd); Marchi Baraldi Andrea (Club Giardino Carpi Asd); Varini Federico (Club Giardino Carpi Asd); Greco Ilario (Virtus 2021 Martino Marmi).

Classifica	Punti	Gio	Vin	Par	Per	Gol:	Fat	Sub	C.D.
1 - Club Giardino Carpi	7	3	2	1	0	6	2	20	
2 - Virtus 2021 Martino Marmi	2	3	0	2	1	2	5	4	
3 - Asd Olimpia 1983	1	2	0	1	1	2	3	9	

**Seconda giornata ritorno**

Virtus 2021 Martino Marmi - Asd Olimpia 1983

Dom. 12 marzo 2023 ore 10.00

Campo Comunale Massenzatico, via Van Beethoven, 78/c, 42122 Massenzatico (RE)

Riposa: Club Giardino Carpi Asd

**Terza giornata ritorno**

Asd Olimpia 1983 - Club Giardino Carpi Asd

Sab. 01 aprile 2023 ore 15.00

"Comunale", via Dodi, 9, 41012 Gargallo di Carpi (MO)

Semifinali:

andata: 18-22 aprile 2023

ritorno: 02-06 maggio 2023

**FASE 2 CAMPIONATO - GIRONE B**

**Prima giornata ritorno**

Asd Il Quadrifoglio - Circolo Inzani Asd 4-1

**Disciplina**

**In diffida:** Reggi Andrea (Circolo Inzani Asd).

**Prima ammonizione:** Bertoletti Luca (Circolo Inzani Asd).

Classifica	Punti	Gio	Vin	Par	Per	Gol:	Fat	Sub	C.D.
1 - Asd Il Quadrifoglio	7	3	2	1	0	10	5	3	
2 - Asd Decò Am. Calcio Carpi	4	2	1	1	0	6	4	7	
3 - Circolo Inzani Asd	0	3	0	0	3	5	12	11	

### Seconda giornata ritorno

Circolo Inzani Asd - A.s.d. Deco' Amatori Calcio Carpi  
Mar. 07 marzo 2023 ore 21.00  
Campo Moletolo, via Luigi Anedda, 3/a - 43123 Parma (PR)  
Riposa: Asd Il Quadrifoglio

### Terza giornata ritorno

A.s.d. Deco' Amatori Calcio Carpi - Asd Il Quadrifoglio  
Sab. 25 marzo 2023 ore 15.00  
Campo Budrione di Carpi, via Marte, 1, 41012 Carpi (MO)  
Riposa: Circolo Inzani Asd

Semifinali:

andata: 18-22 aprile 2023

ritorno: 02-06 maggio 2023

## **FASE 2 COPPA - GIRONE A**

<b>Classifica</b>	<b>Punti</b>	<b>Gio</b>	<b>Vin</b>	<b>Par</b>	<b>Per</b>	<b>Gol:</b>	<b>Fat</b>	<b>Sub</b>	<b>C.D.</b>
1 - Basilicanova/Valparma ASD	9	3	3	0	0	6	2	5	
2 - Pol. Cognentese	3	3	1	0	2	2	3	2	
3 - Saxum United/Coviolese	3	3	1	0	2	4	5	9	
4 - Asd Novellara 1991	3	3	1	0	2	4	6	10	

### Prima giornata ritorno

Pol. Cognentese - Basilicanova/Valparma ASD

**Rinviata a data da destinarsi per impraticabilità del campo**

Campo "Vezzelli", via Tonini, 5 - 44126 Modena (MO)

A.s.d. Novellara 1991 - Saxum United/Coviolese 07

Gio. 02 marzo 2023 ore 21.15

"E. Meloni", via dello Sport, 3 - 42017 Novellara (RE)

### Seconda giornata ritorno

A.s.d. Novellara 1991 - Pol. Cognentese

Gio. 16 marzo 2023 ore 21.15

"E. Meloni", via dello Sport, 3 - 42017 Novellara (RE)

Basilicanova/Valparma ASD - Saxum United/Coviolese 07

Mar. 14 marzo 2023 ore 21.00

Campo "Don Bosco", via Giuseppe Garibaldi, 42 - 43022 Basilicanova (PR)

### Terza giornata ritorno

A.s.d. Novellara 1991 - Basilicanova/Valparma ASD

Gio. 30 marzo 2023 ore 21.15

"E. Meloni", via dello Sport, 3 - 42017 Novellara (RE)

Pol. Cognentese - Saxum United/Coviolese 07

Mer. 29 marzo 2023 ore 21.00

Campo "Vezzelli", via Tonini, 5 - 44126 Modena (MO)

Semifinali:  
in Romagna, 26-28 maggio 2023

## FASE 2 COPPA - GIRONE B

### Recupero Terza giornata

Atletic River - USD Virtus Mandrio 1-1

### Disciplina

**Prima ammonizione:** Mazzetti Simone (Atletic River); Mormile Roberto (Atletic River); Falceri Marco (USD Virtus Mandrio); Mazzali Marcello (USD Virtus Mandrio).

Classifica	Punti	Gio	Vin	Par	Per	Gol:	Fat	Sub	C.D.
1 - Usd Virtus Mandrio	7	3	2	1	0		6	2	5
2 - Asd Calcio Codisotto	6	3	2	0	1		10	4	6
3 - Atletic River	4	3	1	1	1		7	4	12
4 - Fonteviso Amatori Asd	0	3	0	0	3		1	14	7

### Prima giornata ritorno

Fonteviso Amatori Asd - Atletic River

Mar. 28 febbraio 2023 ore 21.00

Campo Com.le "M. Baistrocchi", via delle Berettine, 43010 Fonteviso (PR)

A.s.d. Calcio Codisotto - USD Virtus Mandrio

Gio. 02 marzo 2023 ore 21.15

Campo Comunale di Codisotto, via La Malfa, 40, 42045 Luzzara (fraz. Codisotto) (RE)

### Seconda giornata ritorno

USD Virtus Mandrio - Fonteviso Amatori Asd

Ven. 17 marzo 2023 ore 21.15

Campo Budrio di Correggio, via Fornacelle, 20/b 42015 Budrio di Correggio (RE)

A.s.d. Calcio Codisotto - Atletic River

Gio. 16 marzo 2023 ore 21.15

Campo Comunale di Codisotto, via La Malfa, 40, 42045 Luzzara (fraz. Codisotto) (RE)

### Terza giornata ritorno

USD Virtus Mandrio - Atletic River

Ven. 31 marzo 2023 ore 21.15

Campo Budrio di Correggio, via Fornacelle, 20/b 42015 Budrio di Correggio (RE)

A.s.d. Calcio Codisotto - Fonteviso Amatori Asd

Gio. 30 marzo 2023 ore 21.15

Campo Comunale di Codisotto, via La Malfa, 40, 42045 Luzzara (fraz. Codisotto) (RE)

Semifinali:  
in Romagna, 26-28 maggio 2023

## **CONCENTRAMENTO CALCIO A 5 FEMMINILE 2022/2023**

Il Settore di Attività Calcio UISP Emilia-Romagna organizza per **domenica 16 aprile 2023 a Modena** (campo/palestra da definire) il primo concentramento di **Calcio a 5 Femminile 2022/2023**. Le partite si svolgeranno nel corso di tutta la giornata (mattina e pomeriggio). Nelle prossime settimane saranno comunicati tutti i dettagli e la modalità di iscrizione.

## **DELIBERA CORTE NAZIONALE DI GIUSTIZIA**

### **CORTE NAZIONALE DI GIUSTIZIA**

#### **DECISIONE N. 04/2023 (Stagione Sportiva 2022/2023)**

La Corte Nazionale di Giustizia nelle persone dei  
Silvestro Giambianco - Responsabile  
Angelo Marzo - Componente  
Massimiliano Bianchi - Componente

Ha emanato la seguente decisione

Ricorrente: PELACANI DAVIDE a mezzo avvocato Emanuela Icardi  
avverso

Comunicato Ufficiale del SdA Calcio UISP - Comitato di Genova, n.  
8 del 16.11.2022.

**GARA 11 novembre 2022, alle ore 21.30, PESCARA MANZIA - QUIZENA**

#### **MOTIVI DEL RICORSO**

Durante il secondo tempo, a causa di un normale scontro di gioco tra il Ricorrente ed un giocatore della squadra avversaria, Signor Ramirez Dimas, entrambi i giocatori sono caduti a terra. Il Signor Ramirez Dimas si è rialzato immediatamente e, mentre il Ricorrente era ancora a terra, ha sferrato proditoriamente e senza alcun motivo due calci contro quest'ultimo, di cui il primo all'interno coscia, mentre il secondo alla base dello scroto. Il Ricorrente, allibito dall'accaduto, pur dolorante, si è rialzato e ha chiesto spiegazioni all'Avversario il quale ha, tuttavia, risposto al primo con toni accesi ed espressioni volgari. Il Ricorrente si è, quindi, avvicinato all'Avversario, nel tentativo di ottenere nuovamente una spiegazione di quanto accaduto, ricevendo però da quest'ultimo un'ulteriore spinta. Successivamente l'Avversario si è avvicinato con aria minacciosa e, solo a quel punto, il Ricorrente, nel timore di un'ulteriore reazione avversaria (avendo già ricevuto due

violenti inopinati calci), nella concitazione degli eventi ed involontariamente, con la fronte ha colpito il labbro del primo. È, quindi, intervenuto il Signor Giorgio Pincioli, compagno di squadra del Ricorrente, che in quel momento si trovava al suo fianco, allontanando i due giocatori ed accompagnando il Ricorrente medesimo in panchina per le medicazioni del caso. Il Ricorrente, in ragione dell'accaduto è stato, quindi, espulso, mentre l'Avversario ha chiesto l'intervento dell'autoambulanza. **L'Arbitro ha, quindi, deciso di fischiare la fine della partita.** Il giorno seguente il Ricorrente, non riuscendo più ad urinare dalla sera prima ed avendo forti dolori nella zona dove aveva ricevuto i calci, si è recato al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Villa Scassi, per ricevere le cure del caso. All'esito della visita è stato al medesimo diagnosticato **"trauma frontale con flc già medicata e trauma testicolo bilaterale" con prognosi di sette giorni.** Successivamente, lamentando persistentemente sintomi dolorosi circoscritti nel punto in cui il Signor Ramirez Dimas aveva sferrato i due calci, in data 17.11.2022, il Ricorrente si è rivolto nuovamente all'Ospedale Villa Scassi dove, a seguito di accurata visita, è stato dimesso con una nuova ulteriore prognosi di 5 giorni. A conferma della violenza dei calci inferti, a distanza di quindici giorni dall'accaduto i segni dei tacchetti delle scarpe del Ramirez erano ancora ben visibili nella zona colpita dai calci, come comprovato da documentazione fotografica in possesso del Ricorrente e che si ritiene di non allegare in ragione del suo contenuto, ma che ci si rende disponibili a produrre su richiesta dell'Ill.mo Giudice. Per l'accaduto, in data 24.11.2022, il Ricorrente ha sporto querela. Nel frattempo, il Ricorrente ha appreso che con Comunicato ufficiale, pubblicato sul sito UISP in data 16.11.2022, è stata inflitta al medesimo la sanzione disciplinare della squalifica sino all'11.12.2025, in asserita applicazione degli artt. 219 (atti gravemente offensivi - da 1 a 3 mesi di squalifica), 222 (atteggiamenti minacciosi accompagnati da comportamenti gravemente intimidatori o aggressivi - da 3 giornate a 2 mesi di squalifica), 226 (atto di violenza a gioco fermo o in situazione chiaramente estranea alla fase di gioco in corso - da 4 mesi ad un 1 anno di squalifica) e 115 (aggravanti semplici) del Regolamento Tecnico Nazionale. Il Ricorrente ha, quindi, chiesto ed acquisito, in data 23.11.2022, l'estratto del referto arbitrale della predetta partita, dal quale ha appreso come la sanzione disciplinare sia stata comminata sulla scorta di una **falsa (per omissione) rappresentazione dei fatti contenuta nel referto arbitrale medesimo.** Nel referto arbitrale è, infatti, esclusivamente riportata la seconda parte del menzionato scontro tra i giocatori, mentre **nulla si dice in merito alla condotta del Signor Ramirez Dimas che, con il proprio ingiustificato comportamento violento, ha**

**provocato la reazione del Ricorrente.** La falsità per omissione del referto arbitrale è **comprovata dai referti del Pronto Soccorso** che - come noto - rappresentano atti pubblici dotati di fede privilegiata e che attestano il trauma ai testicoli subito dal Ricorrente durante la partita e la presenza di abrasioni cutanee sugli stessi e può ulteriormente essere accertata, *ad abundantiam*, ove l'Ill.mo Giudice lo ritenga utile, dal **teste Giorgio Pincioli** che si trovava nell'area di gioco in cui è avvenuto lo scontro e che può, quindi, riferire compiutamente in ordine agli eventi occorsi. La sanzione è stata, quindi, inflitta sulla base di un referto arbitrale mancante di elementi fondamentali riguardanti la competizione, ovvero del comportamento tenuto dal Signor Ramirez Dimas durante la stessa. La circostanza fonda il diritto del Ricorrente ad ottenere la revisione della sanzione comminata, in virtù di quanto previsto **dall'art. 176 del Regolamento secondo cui "l'interessato può chiedere la revisione della decisione che lo riguarda e la conseguente modifica o revoca della sanzione subita qualora sia accertato che quest'ultima sia stata erogata sulla base di prove legali false (...). L'istanza deve essere proposta alla Corte nazionale di giustizia entro 30 giorni dalla conoscenza della falsità della prova"**. D'altra parte, analogamente a quanto prescritto dal Codice penale con riguardo al falso documentale, e dalla giurisprudenza in materia, il falso deve ritenersi integrato anche per omissione, ovvero quando l'attestazione sia incompleta perché priva dell'informazione su un determinato fatto, così da attribuire all'atto il significato di un'attestazione non conforme ai fatti. La completa ricostruzione degli eventi, comprensiva, quindi, anche dei fatti antecedenti la reazione del Ricorrente, invece ingiustamente sottaciuti nel referto arbitrale, avrebbe certamente condotto la UISP ad infliggere al Ricorrente sanzioni più contenute, ad escludere l'applicazione delle aggravanti semplici ed ancora ad applicare le previste attenuanti. Invero, ai sensi dell'art. 117 del Regolamento, ai fini della quantificazione della sanzione base, **la gravità del fatto commesso deve valutarsi "in relazione al comportamento del responsabile sia al momento del compimento del fatto stesso, sia ai momenti immediatamente antecedenti o susseguenti allo stesso"**. La circostanza che la condotta del Ricorrente sia stata contenuta in conseguenza dell'atto violento perpetrato dall'avversario è dirimente ai fini della valutazione della pena da applicare, da calibrare tra il minimo ed il massimo edittale previsto. Inoltre, la corretta lettura degli eventi avrebbe condotto all'esclusione dell'applicabilità delle aggravanti semplici, non rientrando il caso di specie in alcuna delle ipotesi previste. Si ricorda, infatti, che il Ricorrente non ha mai commesso nella sua carriera calcistica alcun illecito disciplinare (ad eccezione di qualche banale ammonizione, normale nel gioco del calcio). Né ancora,



proprio poiché l'atto del Ricorrente è stata mera reazione al grave comportamento tenuto dall'Avversario e dal dolore conseguentemente patito, lo stesso può ritenersi fortemente in contrasto con la Carta dei Principi, né antisportivo. Nel caso di specie avrebbero, poi, dovuto trovare applicazione le attenuanti previste dall'art. 113, lett. b) "aver agito a seguito di provocazione, purché in maniera proporzionata alla stessa" e c) "aver commesso il fatto illecito in uno stato e in una situazione di concitazione da fatto altrui", cosicché ai sensi dell'art. 118 la sanzione avrebbe dovuto essere diminuita fino alla metà. Alla luce della corretta e completa ricostruzione dei fatti non trova, quindi, giustificazione la pesantissima sanzione inflitta al Ricorrente, pari a ben 2 anni e 6 mesi di squalifica e conseguente, lo si ribadisce, all'incompleta ricostruzione della vicenda compiuta dall'Arbitro nel proprio referto che perciò non riporta quanto accaduto in maniera corrispondente a verità. Da ciò la sussistenza dei presupposti per il riesame di quanto accaduto con riduzione sensibile della sanzione inflitta al Ricorrente, esclusione dell'applicazione delle aggravanti ed applicazione delle attenuanti previste. Fermo restando che gli elementi documentali forniti (ed in particolare i referti di pronto soccorso che costituiscono, lo si ribadisce, atti pubblici facenti piena prova fino a querela di falso) e le prove testimoniali che si offre, elementi probatori sufficienti a comprovare la falsità, per omissione, del verbale, in strettissimo subordine, qualora l'Ill.ma Corte nazionale di Giustizia non dovesse ritenere ciò sufficiente si chiede che la decisione del presente ricorso sia sospesa in attesa della conclusione degli accertamenti penali in corso. Pertanto il Signor Pelacani Davide, *ut supra* rappresentato e difeso, chiede all'Ill.ma Corte Nazionale di Giustizia la revisione della sanzione disciplinare al medesimo comminata con il Comunicato ufficiale del Settore Calcio UISP - Comitato provinciale di Genova, n. 8 del 16.11.2022 con conseguenza sua riduzione, esclusione dell'applicazione delle aggravanti ed applicazione delle attenuanti.

Tanto premesso

QUESTA CORTE, ESAMINATO IL RICORSO, NON PUÒ CHE DICHIARARLO INAMMISSIBILE PER I SEGUENTI MOTIVI

L'Art. 159 RTN, al punto i), richiede che il ricorso o il reclamo a pena di inammissibilità devono contenere "la sottoscrizione del ricorrente. Qualora si tratti di Associazione o Società Sportive, la sottoscrizione deve avvenire da parte del Presidente della stessa. In caso di ricorso da parte di una Associazione o Società Sportive il cui Presidente sia temporaneamente squalificato o impedito, la sottoscrizione dovrà avvenire per mano di un altro Socio con delega di firma depositata presso la UISP SdA Calcio".

Non risulta che l'avv. ICARDI sia Socio con delega di firma depositata presso la UISP SdA Calcio, nè il ricorso è firmato dal ricorrente, sicchè difetta un presupposto essenziale per l'ammissibilità del ricorso.

La Corte Nazionale di Giustizia

- RIGETTA IL RICORSO, confermando la sanzione contenuta nel Comunicato ufficiale, pubblicato sul sito UISP in data 16.11.2022, ovvero la sanzione disciplinare della squalifica sino all'11.12.2025, in applicazione degli artt. 219 (atti gravemente offensivi - da 1 a 3 mesi di squalifica), 222 (atteggiamenti minacciosi accompagnati da comportamenti gravemente intimidatori o aggressivi - da 3 giornate a 2 mesi di squalifica), 226 (atto di violenza a gioco fermo o in situazione chiaramente estranea alla fase di gioco in corso - da 4 mesi ad un 1 anno di squalifica) e 115 (aggravanti semplici) del Regolamento Tecnico Nazionale per il tesserato PELACANI DAVIDE
- dispone l'incamerarsi della cauzione
- dispone la comunicazione della presente decisione ai SdA Calcio UISP Genova e Liguria per gli adempimenti di cui all'Art. 184 RTN lettera a) comma 3.